

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 30 Maggio 2019

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature e delle procedure
- Art. 3 – Esercizio dell’attività in condizioni particolari
- Art. 4 - Orari di aperture, tariffe e titolo
- Art. 5 – Sospensione e decadenza
- Art. 6– Vigilanza
- Art. 7 – Sanzioni
- Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

Allegati, parti integranti e sostanziali:

- Allegato 1 – Requisiti igienico sanitari dei locali delle attrezzature e delle procedure
- Allegato 2 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista in condizioni particolari

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento integra, per la parte di competenza, la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista ai sensi della Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 17 agosto 2005, n. 174, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, della Legge Regione Piemonte 9 dicembre 1992, n. 54 s.m.i., della Legge Regione Piemonte 30 dicembre 2009, n. 38 (Attuazione direttiva 2006/123/CE), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (SUAP) e del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, inerenti il regime amministrativo.

Il presente regolamento norma i requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, delle procedure tecniche usate in dette attività, le modalità di svolgimento dell'attività in condizioni particolari e l'esposizione della SCIA, inviata al comune tramite SUAP, delle tariffe e degli orari di esercizio.

Art 2

Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle procedure

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, oltre alle condizioni previste dalla normativa statale e regionale, è soggetto alle condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e delle procedure disciplinate dall'Allegato 1, parte integrante del presente regolamento.

Art 3

Esercizio dell'attività in condizioni particolari

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista presso il domicilio dell'esercente, presso il domicilio del cliente, presso le case di cura, le case di riposo, presso gli istituti di formazione professionale a scopi didattici, in occasione di cerimonie, in occasione di fiere, manifestazioni, eventi, a scopo dimostrativo di tecniche e/o prodotti, in affitto di poltrona e/o cabina è regolamentato dall'Allegato 2, parte integrante del presente regolamento.

Art. 4

Orari di apertura, tariffe, titolo

All'interno dell'esercizio è obbligatorio tenere esposta al pubblico, in luogo ben visibile, la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e relativa

ricevuta di presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) comunale, riportante il nominativo del soggetto titolare dell'impresa, il nominativo del responsabile tecnico, ovvero dei responsabili tecnici, l'indirizzo del locale dove si svolge l'attività e cartelli riportanti, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e gli orari di apertura dell'attività.

Art. 5

Sospensione e decadenza

Ogni sospensione o cessazione di attività, deve essere tempestivamente segnalata al Comune, tramite SUAP comunale.

Qualora la sospensione dell'attività si protragga oltre l'anno, verrà disposta d'ufficio la decadenza del titolo legittimante l'attività.

L'attività è soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti, previsti per l'esercizio dell'attività, sanciti dalla legge e dal presente regolamento; la sospensione è disposta dal Sindaco, ovvero dal Responsabile SUAP, con emissione ordinanza di sospensione dell'attività.

Qualora entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse, previa conformazione, è disposta la chiusura dell'esercizio.

Art. 6

Vigilanza

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente ASL e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli in forma di accesso sui locali delle imprese e dai provvedimenti di essa attuativi.

Art. 7

Sanzioni

Le inosservanze alle specifiche leggi nazionali, per l'esercizio delle attività sono dalle stesse sanzionate e le violazioni irrogate dall'organo accertatore, secondo le procedure in esse contenute.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i., con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le autorità competenti ad irrogare le sanzioni, salvo quanto

diversamente previsto da speciali disposizioni di legge sono, ognuna per le proprie competenze, le autorità cui sono attribuiti i poteri di accertamento.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare il loro esercizio, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario.

L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire, obbligatoriamente, in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o in caso di cambio di titolarità.

L'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività e prescinde dal procedimento amministrativo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).